

COMUNE DI TAGGIA

Provincia di Imperia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
CC n° 28 dell'11.07.1994

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE

- CC n° 38 del 19.06.1995
- CC n° 74 del 22.12.1995
- GC n° 38 del 07.02.2002
- GC n° 28 del 03.02.2006
- CC n° 15 del 01.04.2014

SOMMARIO

Capo I - Disposizioni generali	Pag. 3
Art. 1 - Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 - Gestione del servizio	Pag. 3
Art. 3 - Oggetto della tassa	Pag. 3
Art. 4 - Soggetti passivi	Pag. 4
Art. 5 - Classificazione del Comune	Pag. 4
Art. 6 - Occupazioni permanenti e temporanee	Pag. 4
Art. 7 - Esclusioni ed esenzioni	Pag. 4
Art. 8 - Funzionario responsabile	Pag. 5
Capo II - Criteri di applicazione della tassa	Pag. 5
Art. 9 - Graduazione e commisurazione della tassa	Pag. 5
Art. 10 - Graduazione in rapporto alla durata	Pag. 6
Art. 11 - Misura degli spazi occupati	Pag. 6
Art. 12 - Vetrine, targhe, insegne, cartelli e simili	Pag. 6
Art. 13 - Passi carrabili	Pag. 6
Art. 14 - Autovetture per trasporto pubblico	Pag. 7
Capo III - Norme e procedure comuni a tutte le occupazioni	Pag. 7
Art. 15 - Domanda di concessione	Pag. 7
Art. 16 - Deposito cauzionale	Pag. 8
Art. 17 - Concessione e/o autorizzazione	Pag. 8
Art. 18 - Durata delle occupazioni	Pag. 9
Art. 19 - Occupazioni d'urgenza	Pag. 9
Art. 20 - Occupazioni in occasione di fiere e mercati	Pag. 9
Art. 21 - Occupazioni abusive	Pag. 9
Art. 22 - Obblighi dell'occupante	Pag. 9
Art. 23 - Decorrenza della concessione	Pag. 10
Art. 24 - Revoca della concessione	Pag. 10
Art. 25 - Decadenza della concessione	Pag. 10
Capo IV - Denuncia e versamento della tassa	Pag. 10
Art. 26 - Denuncia e versamento della tassa	Pag. 10
Art. 27 - Accertamenti	Pag. 11
Art. 28 - Riscossione coattiva	Pag. 12
Art. 29 - Rimborsi	Pag. 12
Capo V - Contenzioso, sanzioni e disposizioni finali	Pag. 12
Art. 30 - Contenzioso	Pag. 12
Art. 31 - Sanzioni	Pag. 12
Art. 32 - Rinvio ad altre disposizioni	Pag. 13
Art. 33 - Pubblicità del regolamento	Pag. 13
Art. 34 - Variazioni al regolamento	Pag. 13
Art. 35 - Entrata in vigore	Pag. 13

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al Capo II, istituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio; il presente Regolamento, in subordine al citato decreto, così come interpretato dalle relative circolari ministeriali, ne disciplina l'applicazione, unitamente alle modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni ed in base alle relative tariffe quali risultano dall'allegato A) al presente regolamento.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali, istituito presso la Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze (art. 32, comma 1, D.Lgs. 507/1993).
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà le variazioni nella forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto od il capitolato.

ART. 3

OGGETTO DELLA TASSA

1. Presupposto oggettivo dell'imposizione è la sottrazione delle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico di singoli soggetti.
2. Sono quindi soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, da chiunque effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
3. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 2, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
5. Sono soggette alla tassa, infine, le occupazioni realizzate sui tratti delle strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune. Per

l'individuazione del centro abitato comunale, si fa riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del Codice della Strada.

6. Sono escluse dall'ambito dell'imposizione le occupazioni effettuate su aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, suscettibili unicamente di rapporti di natura privatistica, e al demanio statale (escluso quanto stabilito dal comma 5).

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, che è colui che pone in essere materialmente l'occupazione, o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. E' occupante di fatto colui che ha materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica, anche se nell'interesse di terzi.

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla IV classe.

ART. 6 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le occupazioni si dividono in permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. In ogni caso, costituisce criterio di discriminare la durata dell'occupazione, indipendentemente da caratteri di stabilità della stessa o da costruzione di opere visibili.

ART. 7 ESCLUSIONI ED ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa, oltre quelle indicate nelle lettere a), b), c), e), f) e g) dell'art. 49 del D.Lgs. 507/1993, le seguenti occupazioni occasionali individuate ai sensi della lettera d) del predetto articolo:

a) occupazioni di durata non superiore a 72 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero;

b) occupazioni di durata non superiore a 48 ore con ponti, scale, pali, mezzi meccanici e operativi e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde pubblico, per traslochi, ecc.;

c) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purché siano posti in contenitori facilmente movibili, per tutta la durata delle stesse;

d) occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività e ricorrenze civiche e religiose, per tutta la durata delle stesse;

e) occupazioni fino al massimo di un'ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

ART. 8 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa, tramite deliberazione della Giunta Comunale, un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al precedente comma 1 spettano al concessionario.

CAPO II CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART. 9 GRADUAZIONE E COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 507/1993, il territorio di questo Comune si suddivide in 3 categorie, come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento (allegato B).

3. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

4. Ogni area privata, situata direttamente a lato della carreggiata stradale e configurata o configurabile a marciapiede deve essere lasciata sgombra per una profondità minima di ml. 1,50. Al fine di permettere il libero transito pedonale, il divieto di occupazione su tale area è assoluto; conseguentemente la stessa non può essere assoggettata al pagamento della tassa.

Identico trattamento è applicato nei casi in cui a filo della carreggiata esistano aiuole, giardini o simili: lo spazio da destinare al libero passaggio, sempre di profondità pari a ml. 1,50, è individuato direttamente a ridosso dell'aiuola o del giardino. Sulla rimanente area privata è concessa l'occupazione solamente previa autorizzazione comunale, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 9 del 23.01.1982, senza assoggettamento alla tassa.

ART. 10 GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA

1. Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 45 del D. Lgs. 507/1993, giusta interpretazione della circolare del Ministero delle Finanze n° 13/E del 05/03/1994, vengono stabilite le seguenti fasce orarie:

	<i>I Cat.</i>	<i>II Cat.</i>	<i>III Cat.</i>
<i>Fascia oraria dalle 7,00 alle 24,00</i>	<i>€ 1,32 al mq.</i>	<i>€ 0,93 al mq.</i>	<i>€ 0,46 al mq.</i>

<i>Indipendentemente dalla durata effettiva dell'occupazione</i>			
<i>Fascia oraria dalle 24,00 alle 7,00 indipendentemente dalla durata effettiva dell'occupazione</i>	<i>€ 0,54 al mq.</i>	<i>€ 0,31 al mq.</i>	<i>€ 0,16 al mq.</i>

2. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 30%.

ART. 11 MISURA DEGLI SPAZI OCCUPATI

1. I criteri di misurazione degli spazi occupati, salvo che non sia diversamente stabilito, sono quelli indicati nei commi 4 e 5 dell'art. 42 del D.Lgs. 507/1993; le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono sempre calcolate in ragione del 10%.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. L'estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo, partendo dalle linee più sporgenti dello stesso.

4. Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampioni e simili, sia o meno tale occupazione recinta da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo rettangolo entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni dell'effettiva occupazione.

ART. 12 VETRINE, TARGHE, INSEGNE, CARTELLI E SIMILI

1. L'estensione dello spazio occupato da vetrine, targhe, insegne, emblemi e chiusure a libro, cassoni, lumi, tende solari, cartelli a braccio o in angolo alle vie, ecc. e, in genere, nel caso di occupazione con qualsiasi mezzo soprastante il suolo pubblico, si computa sulla base del maggior rettangolo, vuoto per pieno, che racchiude la proiezione al suolo dei manufatti medesimi, esclusi i fregi puramente ornamentali e le parti puramente decorative.

ART. 13 PASSI CARRABILI

1. Le norme del presente regolamento si applicano, salvo che non sia diversamente stabilito, anche ai passi carrabili.

2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

4. Per manufatto deve intendersi un'opera visibile e, pertanto, misurabile, costruita con la specifica finalità di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano

posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

6. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente comma 5 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. In tal caso, la superficie oggetto della concessione sarà calcolata su una profondità virtuale di un metro lineare e comunque non eccedente i 10 metri quadrati; su detta area non è consentita alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il cartello segnaletico di divieto di sosta per tutti i passi carrabili dovrà essere quello regolarmente fornito e punzonato con il numero di autorizzazione del Comune, come da deliberazione della Giunta Comunale.

7. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 14

AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

CAPO III

NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 15

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

5. Ai titolari di attività esercitate in locali fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle aree stesse con preferenza sugli altri richiedenti.

6. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta di concessione è fissato in sessanta giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è sospeso sino ad integrazione avvenuta con proroga di ulteriori trenta giorni.

ART. 16 DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo ed a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART. 17 CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima. In particolare dovrà essere previsto di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) curare continuamente la manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- d) evitare intralci o danni al transito dei veicoli e dei pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- e) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, l'area occupata;
- f) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. Per l'occupazione, anche di breve durata, di marciapiedi, di piazze e vie pubbliche, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

3. Per le occupazioni occasionali di cui al comma 2 del precedente articolo 6, l'interessato deve dare preventiva comunicazione scritta all'ufficio di polizia municipale almeno 20 giorni prima dell'occupazione; l'autorizzazione si intende accordata qualora l'ufficio non comunichi il proprio motivato diniego entro 10 giorni successivi alla presentazione della comunicazione.

4. La concessione e l'autorizzazione sono strettamente personali e ne è vietata la cessione.

5. La concessione, l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento della tassa dovranno essere sempre esibite ad ogni richiesta dei funzionari comunali competenti, degli incaricati della riscossione, degli agenti della polizia municipale e della forza pubblica.

ART. 18
DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni cessano allo scadere del tempo per il quale furono autorizzate, salvo proroga o rinnovo da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza.

ART. 19
OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. In caso di situazioni d'emergenza ovvero quando sia necessario eseguire lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione che verrà rilasciato in sanatoria.

2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla polizia municipale ovvero al competente ufficio comunale. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.

ART. 20
OCCUPAZIONI IN OCCASIONE DI FIERE E MERCATI

1. L'ufficio di polizia municipale o gli incaricati del servizio di accertamento e riscossione della tassa curano l'accesso dei commercianti agli spazi loro assegnati in occasione di fiere e mercati, nell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e di quelli dei mercati, delle fiere, di polizia urbana e d'igiene.

ART. 21
OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Si ha occupazione abusiva da parte di chi occupa lo spazio pubblico in mancanza, anche sopraggiunta, di un valido titolo.
2. L'occupante abusivo è tenuto al pagamento della tassa.

ART. 22
OBBLIGHI DELL'OCCUPANTE

1. L'occupante ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. Ogni oggetto che occupa suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilità o l'accesso alle abitazioni ed ai negozi.

3. E' vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione o il terreno a meno che ciò non sia espressamente consentito; in tal caso l'occupante è tenuto al ripristino, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dall'ufficio comunale.

4. L'occupante ha l'obbligo di mantenere e lasciare, al termine dell'occupazione, in perfette condizioni di ordine e pulizia lo spazio occupato facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

5. Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiuta dall'occupante

abusivo, è soggetta alle sanzioni stabilite; il contravventore è tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni.

ART. 23 DECORRENZA DELLA CONCESSIONE

1. Salvo casi particolari, il periodo di concessione decorre dal giorno successivo a quello in cui viene accordata la concessione stessa.

ART. 24 REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. L'atto di concessione è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse, senza corresponsione di indennizzo alcuno.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo di mancato utilizzo e con esclusione degli interessi.
3. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di messa in ripristino dell'area occupata, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
4. Nell'ordinanza di revoca è assegnato all'occupante un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
5. Il provvedimento di revoca è notificato a termini di legge.

ART. 25 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza:
 - a) le reiterate violazioni, da parte dell'occupante o di altri soggetti in sua vece, degli obblighi stabiliti dal regolamento o dal provvedimento rilasciato;
 - b) la mancata presentazione, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno del rilascio stesso, della denuncia di occupazione permanente di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993;
 - c) il mancato pagamento della tassa di occupazione e del canone di concessione, se dovuto.
2. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 24.
3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, la tassa già assolta non verrà restituita.

CAPO IV DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 26 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, gli interessati devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli

predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo comma 4.

3. Per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento ossono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Il modulo di versamento deve essere conforme al modello approvato dal Ministero delle Finanze con apposito decreto.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad un previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

6. Nei casi in cui è consentito, il versamento diretto va effettuato nelle mani degli agenti di riscossione, i quali hanno l'obbligo di rilasciare quietanza da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati dal funzionario responsabile del servizio e dal ragioniere.

ART. 27 ACCERTAMENTI

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ed accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 26, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata

con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

ART. 28 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

ART. 29 RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPO V CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

a) alla Direzione Regionale delle Entrate per la Liguria - Sezione staccata della Provincia di Imperia - e, in secondo grado, al Ministero delle Finanze, secondo la revisione dell'art. 20 D.P.R. 638/72 e successive modifiche ed integrazioni, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;

b) in primo grado alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

ART. 31 SANZIONI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 26, comma 1, del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono

ridotte, rispettivamente, al 50 ed al 10 per cento.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 32

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 33

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

ART. 34

VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso in cui l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 35

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (Art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).

COMUNE DI TAGGIA
(Provincia di Imperia)

**TARIFFA RELATIVA ALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE
IN VIGORE DAL 01/01/2006**

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Tipologia	Rif. Art. D. Lgs. 507/93	Tariffa per categorie di aree (per ogni mq. o ml. e per giorno)		
		1	2	3
a) Occupazione di suolo pubblico – Tariffa	44, c. 1, lett a)	33,05	23,14	11,57
b) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo (la tariffa può essere ridotta fino ad un terzo)	44, c. 1, lett. c)	11,02	7,71	3,85
c) Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%.	44, c. 2	9,91	6,94	3,47
d) Per i passi carrabili, la tariffa è ridotta al 50%	44, c. 3	16,52	11,56	5,78
e) Per gli accessi carrabili o pedonali (a raso) per i quali, a seguito di rilascio di apposito cartello, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, la tariffa ordinaria è ridotta del 60% (fino al 10%)	44, c. 8	13,22	9,25	4,62
f) Per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa ordinaria è ridotta del 90% (fino al 10%)	44, c. 9	3,30	2,31	1,15
g) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 70% (può essere ridotta fino al 30%)	44, c. 10	9,91	6,94	3,47
h) Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti, nonché con seggiovie e funivie: la tassa, determinata forfaitariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, per ogni Km. lineare o frazione e per anno, è di euro (da 129,11 a 258,23)	47, c. 1	258,23	180,76	90,38
i) Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale, fino ad un massimo di 5 Km. lineari, è di euro (da 51,65 a 103,29). Per ogni Km. o frazione superiore a 5 Km. è dovuta una maggiorazione di euro (da 10,33 a 20,66).	47, c. 3	103,29 20,66	103,29 20,66	103,29 20,66
l) Distributori di carburanti (occupazione di suolo e di sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati): tassa annuale per distributore	48, c. 1	58,88 35,64 15,49 7,75	58,88 35,64 15,49 7,75	58,88 35,64 15,49 7,75
m) Occupazione di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi: tassa annuale per apparecchio	48, c. 7	15,49 11,36 7,75	15,49 11,36 7,75	15,49 11,36 7,75

COMUNE DI TAGGIA
(Provincia di Imperia)

**TARIFFA RELATIVA ALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
IN VIGORE DALL'1/7/2014**

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tipologia	Rif. Art. D. Lgs. 507/93	Tariffa per categorie di aree (per ogni mq. o ml. e per giorno)		
		1	2	3
a) Occupazioni di suolo pubblico – Tariffa Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 30% (tra il 20 ed il 50 per cento)	45, c. 1 e 2	1,86 1,30	1,24 0,87	0,62 0,43
b) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%.	45, c. 3	0,56	0,37	0,19
c) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50% (può essere aumentata in misura non superiore al 50%)	45, c. 4	2,79	1,86	0,93
d) Le tariffe di cui ai precedenti punti: - sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; - sono ridotte dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante; - sono ridotte del 50% per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del decreto 507/93 (occupazioni del sottosuolo e soprassuolo)	45, c.5	0,93 0,37 0,93	0,62 0,25 0,62	0,31 0,12 0,31
e) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune, la tariffa è diminuita del 30% (può essere variata in aumento o diminuzione fino al 30%)	45, c. 6	1,30	0,87	0,43
f) Tariffa per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	45, c. 6- bis	1,86	1,24	0,62
g) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80%.	45, c. 7	0,37	0,25	0,12
h) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, per le quali è disposta la riscossione mediante convenzione, la tariffa è ridotta del 50%.	45, c. 8	0,93	0,62	0,31
i) Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 del decreto 507/93, la tassa è determinata in misura forfetaria, in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, come segue: 1) occupazioni di durata non superiore a 30 gg.: - fino a 1 Km. lineare - superiore a 1 Km. lineare (la tassa è maggiorata del 50%) 2) occupazioni di durata da 31 a 90 giorni (la tassa di cui al punto 1) è maggiorata del 30%): - fino a 1 Km. lineare - superiore a 1 Km. lineare 3) occupazioni di durata da 91 a 180 giorni (la tassa di cui al punto 1) è maggiorata del 50%): - fino a 1 Km. lineare - superiore a 1 Km. lineare 4) occupazioni di durata superiore a 180 giorni (la tassa di cui al punto 1) è maggiorata del 100%): - fino a 1 Km. lineare - superiore a 1 Km. lineare	47, c. 5	15,49 23,24 20,14 30,21 23,24 34,86 30,98 46,47	10,33 15,50 13,43 20,15 15,50 23,25 20,66 30,99	5,16 7,74 6,71 10,07 7,74 11,61 8,32 12,48